**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

**POLIZZA N°** 1000527946 **Corrispondente** PADOVA - ALL INSURANCE SRL - 2248 sub 0
Sostituisce polizza n° Collegata a polizza n°

**Contraente** ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT 92024890284

**Indirizzo** VIA PIACENTINO 18 - 35135 PADOVA (PD)

**Durata anni:** 1 anno dalle ore 24 del 31/01/2015 alle ore 24 del 31/01/2016

La scadenza delle rate successive è stabilita alla data sopraindicata di ciascun anno.

**Sono operanti le garanzie-articoli:** Azienda Art.2/2;

Il Contratto - massimale, indennità e premio - è soggetto ad adeguamento ISTAT: ☐ SI ..... ☒NO INDICARE L'INDICE DELL'ANNO IN CORSO

**AZIENDA** **ART. 2** ☒ **Sede Civile e penale** ☐ **Difesa Penale** ☐ **Franchigia** imposte 21,25%
**Attività:** ASSOCIAZIONI SPORTIVE ..... Fatturato lordo €..... Percentuale concessa in sub-appalto: .....%
☐ Società di Capitali (Spa, srl, SAA) ☐ Regolazione Premio .....%
☐ Mercedi lorde ..... Addetti n° 758 ☒ Filiali n° 8
☐ 2/1 Cons. Direttivo e di amministrazione ☒ 2/2 Ass. circoli, Ist. Didattici, convitti, oratori ☐ 2/3 Az. Agricole
**MASSIMALE** 20.000,00 **ESTENSIONI** Clausole: A- B -

**PROFESSIONI** **ART. 3** ☐ **Sede Civile e Penale** ☐ **Difesa Penale** ☐ **Franchigia** imposte 21,25%
**Attività:** ..... Titolari n°..... Dipendenti n°..... Par cellazione € .....
☐ Studio Associato ☐ Senza conduzione Studio altre Sedi/Studi n°..... ☐ altre Attività .....
**MASSIMALE** ..... **ESTENSIONI** .....

**FAMIGLIA** **ART. 4 - Sede Civile e Penale** ☐ Single ☐ Conviventi non in stato di Famiglia n°..... imposte 21,25%
Ubicazione dimora saltuaria e/o stagionale.....
**MASSIMALE** ..... **ESTENSIONI** .....

**CIRCOLAZIONE** **ART. 5 - Sede Civile e Penale** imposte 12,50%
**Rischio Assicurato:** ☐ Ad Personam ..... ☐ Nucleo Famigliare ☐ Su targa: .....
☐ Polizza Cumulativa ved. **All.**
**MASSIMALE** ..... **ESTENSIONI** .....

**ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE - Massimale per evento e per anno assicurativo -**
☐ **Pernottamento e forzato soggiorno** fino ad un massimo di € 500,00 ☐ Polizza Cumulativa ved. **All.**
☐ **Traino:** per incidente ..... per avaria ..... ☐ **Rimpatrio** fino ad un massimo di € 1.000,00 per Assicurato e/o veicolo

**PATENTE** **ART. 6** Per giorni: ..... Diaria: € ..... a seguito incidente stradale imposte 12,50%
**Per soggetti assicurabili ai sensi del Reg. ISVAP n. 29/2009** ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100% a seguito violazioni
**Il Contraente Datore di Lavoro-Azienda dichiara che i Titolari delle patenti assicurate, ovvero i Conducenti dei mezzi le cui targhe sono assicurate con la presente polizza, operano presso il medesimo utilizzando il veicolo in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.**
☐ garanzia sul veicolo ..... ☐ precedenti ritiri patente negli ultimi 2 anni ☐ patente nautica ☐ franchigia 7 gg.

**E' nulla qualsiasi condizione, rettifica apportata a mano o dattiloscritta sul presente contratto, fatta eccezione per l'indicazione del pagamento.**

**NOTE** - Quanto sottoriportato non ha carattere derogatorio delle CGA, ma esclusivamente valore descrittivo del rischio assicurato:

**UCA Assicurazione S.p.A.**
**Il Presidente**

**CORRISPONDENTE**
**ALL INSURANCE Srl**

**CONTRAENTE**

**Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso visione e ricevuto copia del Fascicolo Informativo completo, del presente Simplo e Documento di Valutazione dell'Adeguatezza del rischio e delle Condizioni Generali di Polizza, e ai sensi degli artt. 1341-1342 C.C., approvano specificatamente i seguenti articoli: Art. II Limiti Territoriali - Art. III Variazioni di rischio - Art. IV Regolazione del premio - Art. V Massimale spese legali, peritali e perdite pecuniarie - Art. VI Denuncia dei sinistri - Art. VII Gestione delle vertenze - Art. IX Recesso dal contratto e anticipata risoluzione - Art. X Proroga del Contratto - Art. XI Competenza Territoriale - Art. XIII Forma delle Comunicazioni - Art. XIV Indicizzazione.**

**CONSENSO DELL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI**
*Ai sensi dell'art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e successive modifiche), dichiaro di conoscere l'informativa il cui testo integrale è pubblicato su sito www.uca-assicurazione.com/UCA@online ed esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali. Il consenso al trattamento assicurativo viene sottoscritto in calce al presente simplo di polizza.* ***Nome e Cognome del Contraente sono sul frontespizio.***

**PREMIO ALLA FIRMA** sino al 31/01/2016 FRAZIONAMENTO: Annuale

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposte 12,50% | | | | | | |
| Imposte 21,25% | 325,77 | 69,23 | | | 395,00 | |
| **PREMIO RATE SUCCESSIVE** | | | | SCADENZE: 31/01/2016; | | |
| Imposte 12,50% | | | | | | |
| Imposte 21,25% | 325,77 | 69,23 | | | 395,00 | 395,00 |
| | PREMIO NETTO | IMPOSTE | DIRITTI | IMPOSTE DIRITTI | PREMIO LORDO | TOTALE COMPLESSIVO |

**Emesso in triplice copia, ad un solo effetto. La rata di prima annualità è stata pagata il:** 05.2.215

Mezzi di pagamento consentiti dall'impresa:Bonifico bancario, Assegno bancario, postale o circolare non trasferibile , ordini di bonifico , altri mezzi di pagamento bancario postale o elettronico , contanti esclusivamente per premi inferiori a € 750

Mod. TutUNICA ED. 06/2012 RGI

Copia Corrispondente

PL0001————10005279462015020514464800 1

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

**ALLEGATO N° 1** **ALLA POLIZZA N.** 1000527946 **Corrispondente** PADOVA - ALL INSURANCE SRL - 2248 sub 0

**CONTRAENTE:** ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT 92024890284

Vendita a Distanza: NO

BENE: Azienda Art.2
DETTAGLI BENE: Consiglieri, Dipendenti, Istruttori: 8; Associati, Allievi, Atleti: 750; Ubicazione Filiali: PADOVA VICENZA TREVISO;
CLAUSOLE DI GARANZIA: B) Spese legali di avvocato e domiciliatario;

Clausole: A-

**UCA Assicurazione S.p.A.**
**Il Presidente**

**CORRISPONDENTE**
**ALL INSURANCE Srl**

**CONTRAENTE**

**Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso visione e ricevuto:**
**il simplo di polizza contestualmente perfezionato, il presente Allegato che ne forma parte integrante, copia delle Condizioni Generali di Polizza.**
**I dati anagrafici del Contraente/Assicurato sono indicati sul frontespizio del simplo di polizza.**
**E'nulla qualsiasi condizione posta sul retro del presente stampato.**

**CONTRAENTE**

Copia Contraente

PL0001————1000527946201502051446480002

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA** - *Prop. Precontratt. UCA*

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO UCA ASSICURAZIONE:**

**- TutelUNICA -**

*In osservanza all'art. 120 D.lgs. 209/2005 Cod. Ass.ni Private, art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006, art. 3 D.lgs 206/2005 Cod. del Consumo e Provv ISVAP 2720/2009*

| **Dati anagrafici del Contraente/Richiedente la proposta di ASSICURAZIONE di TUTELA LEGALE** | | | |
|---|---|---|---|
| Cognome e Nome o Ragione sociale: ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT | | | |
| Attività o Professione | | | |
| Codice fiscale: 92024890284 | | Partita IVA: 92024890284 | |
| Indirizzo della Residenza o Sede legale: VIA PIACENTINO 18 | | | |
| CAP: 35135 | Località: PADOVA | Provincia: | PD |

| **Estremi della polizza o dell'appendice proposta/in sottoscrizione** | | | |
|---|---|---|---|
| Compagnia | Rami Autorizzati | N° Polizza | Decorrenza |
| **UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali SPA** | **TUTELA LEGALE PERDITE PECUNIARIE** | 1000527946 | 31/01/2015 |
| **Polizza offerta sulla base del rischio oggetto di valutazione** | | | |
| ❁ **TutelUNICA art.** ☒ **2** AZIENDA ☐ **3** PROFESSIONI ☐ **4** FAMIGLIA ☐ **5** CIRCOLAZIONE ☐ **6** PATENTE ☐ | | | |

| **COPERTURE-ESTENSIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE per i rischi **** |
|---|
| **TUTELA LEGALE /PERDITE PECUNIARIE** |
| Clausole: A- ** Azienda Art.2: B) Spese legali di avvocato e domiciliatario - |



**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

Copia Corrispondente

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA -** *Prop. Precontratt. UCA*

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO UCA ASSICURAZIONE:**

**- TutelUNICA -**

*In osservanza all'art. 120 D.lgs. 209/2005 Cod. Ass.ni Private, art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006, art. 3 D.lgs 206/2005 Cod. del Consumo e Provv ISVAP 2720/2009*

| | |
|---|---|
| **Per il rischio indicato esiste altra copertura di Tutela Legale ?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **Per il rischio indicato esiste copertura di Responsabilità Civile ?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **MASSIMALE** - | Azienda Art.2: 20.000,00; |
| **DURATA PROSPETTATA - ANNUALE** Con tacito rinnovo ☒ | Senza tacito rinnovo ☐ |
| | |
| *Si rinvia alla* ***DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE*** *prevista dalle vigenti disposizioni che deve essere rilasciata dall'Intermediario prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ad integrazione del presente modello attinente l'adeguatezza del Rischio valutato nel presente documento, nonché l'Allegato n°7 al provv. ISVAP 2720/2009.* | |

***Il Contraente è stato informato dall'Intermediario del contenuto, delle esclusioni e delle limitazioni delle garanzie del prodotto, nonché delle modalità di corresponsione della prestazione che sono altresì indicate nella Documentazione precontrattuale e contrattuale rilasciata, e sulla base di quanto condiviso viene sottoscritta :***

☐ **DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO PER L'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO PROPOSTO**

***Firma (1) Contraente*** .....

☐ **DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DEL CONTRAENTE DI FORNIRE UNA O PIU' INFORMAZIONI RICHIESTE**

*Dichiaro di non voler fornire una o più informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione sull' adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative*

***Firma (1) Contraente*** .....

☐ **DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA**

*Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto .*

*MOTIVO:*_____

***Firma Intermediario***..... ***Firma (1) Contraente***.....

***Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore***

*Data* 12/15



**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

Copia Corrispondente

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - P a l a z z o Vi l l a - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com - pecuca@legalmail.it
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con psw

**ALLEGATO N°** 1 **ALLA POLIZZA N.** 1000527946 **Corrispondente** PADOVA - ALL INSURANCE SRL - 2248 sub 0

**CONTRAENTE:** ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza sopra indicata, si prende e si dà atto, della variazione di residenza dell'Assicurato, a far data dal 20/05/2019, come segue:

VIA V. BELLINI 12 - 35131 PADOVA (PD)

---

Fermo ed invariato il resto.

**UCA Assicurazione S.p.A.**
**Il Presidente**

**CORRISPONDENTE**

**CONTRAENTE**

**Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso visione e ricevuto: il simplo di polizza contestualmente perfezionato, il presente Allegato che ne forma parte integrante, copia delle Condizioni Generali di Polizza .**
**I dati anagrafici del Contraente/Assicurato sono indicati sul frontespizio del simplo di polizza.**
**E' nulla qualsiasi condizione posta sul retro del presente stampato.**

**CONTRAENTE**

Copia Contraente

**Le presenti Norme Generali che regolano l'assicurazione unitamente alle Condizioni Particolari di Polizza per il rischio assicurato formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

## NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

**La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie come specificato nelle Condizioni di Polizza per ciascun rischio.**

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. **Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.**

La garanzia opera altresì con efficacia:

- **RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C .- Dichiarazioni inesatte e reticenze). La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - c.d. patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento del contratto. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento.**
- **POSTUMA**: la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. **Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. VI -Denuncia dei sinistri- e Art. 2952 C.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-.**

**INSORGENZA DEL SINISTRO: La garanzia è operante con riferimento al**la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali, **indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie**. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. A parziale deroga, per i soli vizi occulti di fornitura beni e prestazione di servizi l'insorgenza del sinistro è da individuarsi al momento della manifestazione dei vizi medesimi, **purché appalesatisi in corso di contratto e sconosciuti al momento del perfezionamento dello stesso. Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro.**

Art. II - LIMITI TERRITORIALI - **Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.**
**Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.**
**Circolazione Veicoli:** mondo intero. **Sospensione Patente: a seguito incidente e violazioni: Europa Geografica.**

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE - Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. **In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell'attività o altro, il Contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto.**
**Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3- 8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).**
**Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio.** In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO - Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750. **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.** Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C. **Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento**

**della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).**
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
**La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.**

Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE - **La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 12.000 per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato nelle singole garanzie. Il massimale è unico per tutti i Professionisti e le voci di garanzia base ed estensioni eventualmente richiamate e per le quali è stato pagato il relativo soprapremio.**
**Per quanto attiene le Perdite Pecuniarie si applica il massimale specificato nelle singole voci.**
**Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione–conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio.**
**Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000 salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi.**

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI - **La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, parchè non sia iniziata la sua attività professionale. È onere dell'Assicurato trasmettere in sede di denuncia tutta la documentazione idonea e necessaria alla Direzione della Società o all'Intermediario, ivi compresa l'indicazione dell'importo del preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì onere dell'Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.**

Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE

VII. 1 - RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
La trattativa stragiudiziale preliminare, volta alla corretta istruzione del fascicolo, è riservata alla Direzione; **l'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase del giudizio.**

VII. 2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO
**L'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all'Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l'Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione "Spese Legali di Avvocato Domiciliatario" e per i casi in essa disciplinati, la garanzia non è operante.**
Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede.
**La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell'Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e VII - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze.**

VII. 3 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
**La Società è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni come segue:**
**- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;**
**- in ogni caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale;**
**- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente;**
**- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.**

**La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell'azione giudiziale, garantendo all'Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere.**
E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.

**VII.4 - MODALITÀ OPERATIVE**

**L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti.**
**L'Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l'indicazione del capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell'Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente .**
**Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.**
**In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.**
**Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.**

**VII. 5 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO**

**L'inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.**
**Le disposizioni dell'Art. VI - Denuncia dei Sinistri e VII - Gestione delle Vertenze – valgono se non espressamente derogate dall'Art. 5 TutelUNICA Circolazione Veicoli e Natanti, e Art. 6 TutelUNICA Patente.**

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - **Entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 60 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l'esercizio dello stesso. Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione del Contraente. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.**

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO - **In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, telefax, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno.**
**Per il Contraente che abbia stipulato l'Art 5 – TutelUNICA Circolazione Veicoli Natanti – il termine per la presentazione della disdetta è di 30 giorni.**

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE - **È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Per il Contraente-Consumatore è competente altresì l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di Conciliazione del luogo ove ha sede l'Intermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.**

Art. XII - ONERI FISCALI - **Sono a carico del Contraente-Assicurato.**

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ - Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto. **Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l'Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società. Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest'ultimo e parimenti ogni comunicazione effettuata dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come effettuata alla Direzione della Compagnia.**

Art. XIV - INDICIZZAZIONE - Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all'adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l'aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.

Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI - **Il Contraente-Assicurato ha l'onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.).** La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato.

**La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato**
**Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.**

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI ASSICURATI COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA.**

**SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:**

**- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE:**
**LEGALE - PERITO** ove sussista contestazione
**PERITO D'UFFICIO (C.T.U.)** in giudizio
**ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO** per le procedure arbitrali e di conciliazione
**INFORMATORE** per la ricerca di prove a difesa **in sede penale - INTERPRETE** per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e **TRADUTTORE** per gli atti di causa
**- SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE**
**- SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**
**- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA** ( Libro IV C.P.C. )
**- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO**
**- SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall'art. VII CGP -**
**- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI** costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
**- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE** (Art. 535 C.P.P. 1 °co.)
**- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI** su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

## ESCLUSIONI GENERALI

**L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari previste per ciascuna categoria di rischio, ed è comunque esclusa per: controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), materia societaria, successioni, donazioni; vertenze derivanti da intermediazione-compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce "Arbitrato e Azione legale nei confronti di Compagnie di Assicurazione", recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza se non seguita da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese di domiciliazione, salvo quanto previsto dalla specifica estensione "Spese Legali di Avvocato Domiciliatario", se espressamente richiamata. Detenzione di**

**sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, fatto salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, controversie tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato. L'assicurazione non garantisce le attività- funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività dichiarata ed oggetto del rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio.**

## COPERTURE PERSONALIZZATE

*valide per i Rischi art. 2 Azienda, 3 Professioni e 4 Famiglia se richiamate in polizza*

**2/A TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA -** Valida per i Rischi art. 2 Azienda, 3 Professioni e 4 Famiglia - **La copertura è prestata alle condizioni previste esclusivamente per la DIFESA IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui alla sezione -Sede Penale e Amministrativa- del rischio assicurato con la presente polizza, compresi Illeciti amministrativi.**

**RIMBORSO SPESE LEGALI CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA: La Società, ad avvenuta definizione, garantisce il rimborso delle spese legali assicurate applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato.**

*Il testo delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, modello TutelUnica ed. 6/2012, è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e l'eventuale Proposta costituiscono il Fascicolo Informativo e unitamente al Simplo di polizza, costituiscono il contratto assicurativo TutelUnica che viene consegnato dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.*

***INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI***

*In ottemperanza all'Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comunichiamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l'Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società. Il testo integrale dell'informativa è pubblicato sul sito www.uca-assicurazione.com/UCA@online*

**Le presenti Condizioni Particolari unitamente alle Norme Generali che regolano l'assicurazione formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

**SOGGETTI E BENI ASSICURATI:**

**AZIENDA, TITOLARE, AMMINISTRATORI, SOCI, FAMIGLIARI che prestano attività in modo continuativo, LEGALE RAPPRESENTANTE, DIRIGENTI, QUADRI, ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALL'AZIENDA O COMUNQUE A CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE FUNZIONI DI RESPONSABILITA', RAPPRESENTANZA, nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Azienda Contraente; DIPENDENTI regolarmente assunti, SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, STAGISTI inquadrati a norma di legge, AGENTI RAPPRESENTANTI, come meglio indicato in polizza.**
**Sono assicurate le SEDI, FILIALI, FONDI RUSTICI indicati in polizza e loro contenuto. Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo premio.**

**L'ASSICURAZIONE è OPERANTE PER IL RISCHIO AZIENDA SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL'ASSICURAZIONE E SPECIFICATAMENTE COMPRENDE:**

**SEDE CIVILE**

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

**RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela a condizione che sia stato presentato Atto di Costituzione di Parte Civile per:**
**- DANNI ALLE PERSONE E ALL'ATTIVITÀ ASSICURATA**
**- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE E CONTENUTI, IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicati in polizza.**

**CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE: la garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore del Contraente/Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, ed a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite dallo stesso, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui l'Assicurato sia Convenuto in sede civile per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito. L'assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente a 360 gg. dal perfezionamento del contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta, fermo il disposto artt. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze. L'assicurazione non è operante nel caso di definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale giudiziale, e comunque, in ogni caso in cui non ricorrano le condizioni sopraesposte in punto esito del giudizio, ivi compreso il caso di rinuncia alla lite da parte del Contraente. Massimo esborso per vertenza euro 12.000, indipendentemente dal massimale assicurato, ed euro 25.000 per anno assicurativo.**

**AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza.** Per quanto attiene le vertenze in materia di **USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze .**

VERTENZE CONTRATTUALI

**CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE: RECUPERO DANNI subiti dall'Assicurato semprechè i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione.** La garanzia è estesa alle vertenze di natura contrattuale con Enti Pubblici trattate avanti all'Autorità Giudiziaria Civile. **Esclusioni: vertenze di competenza del Giudice del Lavoro.**

**ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI:** la garanzia comprende le spese dell' Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP -Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore-, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

**ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: l**a garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale. **Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.**

**VERTENZE CON IL CONDOMINIO per la SEDE e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza.**

**MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FILIALI indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.**



UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

**CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLA SEDE e/o FILIALI indicati in polizza nonché di AFFITTO d'AZIENDA:** azioni a tutela dei diritti del conduttore e dell'affittuario, **escluse vertenze derivanti da morosità.**

**VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, ex art. 2094 e ss. Cod. Civ., FAMIGLIARI che prestano attività in modo continuativo, AGENTI RAPPRESENTANTI, e comunque VERTENZE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO, intraprese dalla Azienda Contraente e/o dal Soggetto variamente operante con l'Azienda con rapporto di lavoro fondato su atto scritto: l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'assunzione del Soggetto coinvolto nel sinistro; la garanzia comprende altresì la DIFESA IN SEDE PENALE/AMMINISTRATIVA del Contraente/Legale Rappresentante come prevista alla apposita voce. Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato.** In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, vertenze con soci lavoratori, soci d'opera, associati in partecipazione.**

**DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI** per resistere a pretese risarcitorie di terzi: **se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.**
**Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.**
**Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile -in quest'ultimo caso anche ove prevista obbligatoriamente a tenore di legge- per lo specifico rischio, la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.**
**È fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 TutelUNICA Azienda** alla voce **CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE.**
**La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 12.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato, e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.**

## SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

**DIFESA PENALE** per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.

**DUPLICE DIFESA PENALE** per imputazioni colpose e contravvenzionali. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

**IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. Patteggiamento-.**

**ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.**

**MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/ o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-, nonché ammissione all'oblazione.**
**La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.**

## CONDIZIONI e RISCHI PARTICOLARI

**2/2 - ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, ISTITUTI DIDATTICI, CONVITTI, ORATORI:** L'assicurazione è prestata per il Contraente, i componenti Consiglio Direttivo, Soci, Allievi, Atleti per l'attività svolta a titolo dilettantistico, Dirigenti, Personale docente, Dipendenti, Alunni, compresi trasferimenti e escursioni organizzate dal Contraente
**CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE TRA ASSICURATI** - A parziale deroga di quanto disposto dalle Esclusioni Generali e di Rischio art. 2 TUTELUNICA AZIENDA, la garanzia comprende le Controversie tra Alunni, Associati e Tesserati Assicurati; nel caso di vertenze tra Assicurati e Componenti del Consiglio Direttivo **la garanzia è prestata a favore di questi ultimi.**
**AZIONI DI RESPONSABILITÀ' DEL PERSONALE DI ISTITUTI DIDATTICI PUBBLICI: Difesa in procedimenti di responsabilità per colpa grave avanti corte dei conti e altre autorita' competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile**, compreso le vertenze relativa a **MATERIA FISCALE E/O TRIBUTARIA**, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 142/90, 241/90, D.L.gs 29/93, D.Lgs.77/95 e loro succ. modifiche o integrazioni). **Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta ACCERTATA CON SENTENZA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE. Esclusione: condanna per dolo degli Assicurati, archiviazione, sentenza di assoluzione.**

**2/3 - AZIENDE AGRICOLE: CIRCOLAZIONE DI TRATTORI, MACCHINE OPERATRICI** utilizzati per lo svolgimento dell'attività, se di proprietà del Contraente: **la garanzia è subordinata all'operatività della polizza R.C.**

**2/A TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA: la copertura è prestata alle condizioni previste esclusivamente per la DIFESA IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui alla sezione -Sede Penale e Amministrativa- del rischio assicurato con la presente polizza, compresi Illeciti amministrativi.**

## ESCLUSIONI DI RISCHIO

**Oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione-acquisto di Azienda, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione.**

## ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA GARANZIA Art. 2 TUTELUNICA AZIENDA

se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio

**A) MASSIMALE - la garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento indicato sul frontespizio di polizza.**
**La garanzia per massimali superiori a Euro 50.000 viene prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato**

**B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e amministrativi nel rispetto delle modalità e termini oggetto della presente polizza, trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino**. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso l'Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato Domiciliatario. **La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di euro 5.000. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta.**

**C) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI** - la garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra e che in caso di giudizio sono trattate avanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. **All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio in ambito territoriale equipollente al Distretto di Corte d'Appello del Paese ove viene trattato il Giudizio. Esclusioni: SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO**

**D) RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE - la garanzia prevede la trattazione diretta ed esclusiva in sede stragiudiziale da parte della Direzione della Società per il recupero dei crediti vantati dall'Impresa Contraente ed oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per n° 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. L'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l'attivazione della procedura bonaria di recupero del credito (titolo, eventuali diffide, motivazioni dell'insolvenza, contestazioni**



UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

**del debitore, ecc...).** Al termine della trattazione la Società fornirà all'Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l'attività esperita, nonchè le considerazioni sul debitore. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.** La Società non è responsabile dell'esito della trattativa stragiudiziale del credito che comunque non viene ceduto a UCA. **Esclusioni: la garanzia non è prestata per le vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nell'AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra) e che in caso di giudizio sono trattate avanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.**

**E) RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE - la garanzia è estesa al pagamento delle Spese Legali necessarie per il Recupero dei Crediti vantati dall'Impresa Contraente ed oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale contestato sia superiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per n° 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.**
**La Società conferirà incarico al Legale liberamente scelto dall'Assicurato nel Distretto di Corte d'Appello competente in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, per lo svolgimento dell'attività di recupero. La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.**
**Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.**
In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. **Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5.000 per vertenza, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali. Esclusioni: la garanzia non è prestata per le vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nell' AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra) e che in caso di giudizio sono trattate avanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.**



UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

## CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, Glossario, le Condizioni di Assicurazione e il modulo di Proposta, ove previsto, deve *essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e costituisce il contratto assicurativo che viene consegnato dall'Intermediario Uca al suo perfezionamento unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso. Per i contratti oggetto di Vendita a distanza vale quanto indicato che è stato elaborato in osservanza a quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 34/2010 Art. 8 nonché dalle informazioni previste dagli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (collocamento di contratti di assicurazione a distanza e succ. modifiche).*** Il Contratto è stipulato con **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI S.P.A** come identificata nel presente Fascicolo Informativo attraverso l'**Intermediario** come identificato nella documentazione fornita dallo stesso a tenore di legge.

# NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Ed. 5/2013

***La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.***

La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza al Reg. n° 35/2010 concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

**1. Informazioni Generali**

Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di seguito denominata UCA ASSICURAZIONE)** avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Italia, Torino, c.a.p. 10123, P.zza San Carlo n° 161. **Recapito telefonico: 011.562.73.73 – 011.09.206.01 - Telefax 011.562.15.63 -** Sito internet: www.ucaspa.com – Mail: uca@ucaspa.com

**UCA ASSICURAZIONE** è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami assicurativi, come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n° 16) e Tutela Legale (n° 17).

**UCA ASSICURAZIONE** è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n. 38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all'ultimo bilancio approvato il 30/04/2013. Il Patrimonio Netto ammonta a 10,38 € milioni, di cui: Capitale Sociale: 6,00 € milioni - i.v.- e Riserve patrimoniali: 4,38 € milioni.

**L'indice di solvibilità** riferito alle gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a **2,02.** Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell'impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet www.ucaspa.com sezione UCA@online costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione.

**AVVERTENZA**: per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti il **RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE; PROROGA DEL CONTRATTO**

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

**La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie , in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, come specificato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza previste per ciascun rischio.** Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano.

**AVVERTENZA**: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, presenza di franchigie, scoperti e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.

**Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di franchigie, scoperti e massimali la cui precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento anche mediante esemplificazioni.**

**FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA** – è la quota parte del danno, determinata in valore assoluto o percentuale che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito. Si calcola sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. ***ESEMPIO:*** *Nel caso in cui venga stipulato un contratto assicurativo con massimale garantito di € 60.000 mediante il perfezionamento dell'Estensione A) della polizza UCA Tutela - Aumento massimale - oppure venga stipulato un contratto assicurativo di un rischio diverso con massimale garantito di € 60.000 dove comunque è applicata una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato (ossia dedotto il 10% di 60.000), qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 51.000 (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà pari a Euro 45.000; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 6.000 (Ipotesi b), non è previsto esborso da parte della Compagnia.*

| *Esempio di FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA* | *Ipotesi a)* | *Ipotesi b)* |
|---|---|---|
| *Massimale assicurato (in estensione)* | *60.000* | *60.000* |
| *Franchigia fissa e assoluta 10% del massimale* | *6.000 (10% di 60.000)* | *6.000 (10% di 60.000)* |
| *Spese legali sostenute dall'Assicurato* | *51.000* | *6.000* |
| *Spese legali liquidate da Uca all'Assicurato* | *45.000* | *0* |

**CARENZA** - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia. È anche detto "periodo di aspettativa". ***ESEMPIO:*** *Per i rischi Azienda/Professioni la polizza TutelUNICA prevede che la garanzia VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI venga prestata trascorsi 120 gg. dal perfezionamento del contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.*

| *Polizza Perfezionata* | *01/03/2013* |
|---|---|
| *Periodo di carenza contrattualmente previsto* | *120 gg.* |
| *Data Sinistro* | *05/07/2013* |
| *Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza* | *30/06/2013* |
| *Sinistro liquidabile* | *SI* |

**SCOPERTO** - è la quota parte del danno, determinata in valore percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito. Si calcola sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. ***ESEMPIO:*** *Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 30.000 e la garanzia preveda uno scoperto del 10%, dell'importo delle spese legali sostenute dall'assicurato, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 20.000, lo scoperto sarà pari a Euro 2.000 (ossia il 10% di 20.000) e le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a Euro 18.000 (20.000 – 2.000).*

| *Esempio di SCOPERTO* | |
|---|---|
| *Massimale assicurato* | *30.000* |
| *Spese legali sostenute dall'Assicurato* | *20.000* |
| *Scoperto 10% su spese legali sostenute dall'assicurato* | *2.000 (10% di 20.000)* |
| *Spese legali liquidate all'Assicurato* | *18.000 (20.000 – 2.000)* |

***MASSIMALE*** - è la somma massima liquidabile dall'assicuratore per evento. ***ESEMPIO:*** *Nel caso in cui venga perfezionata un polizza con massimale spese legali di Euro 12.000, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 15.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 12.000, residuando a carico dell'assicurato Euro 3.000 (15.000 – 12.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 10.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per l'importo di Euro 10.000 (ipotesi b).*

| *Esempio di capienza MASSIMALE* | *Ipotesi a )* | *Ipotesi b)* |
|---|---|---|
| *Massimale assicurato* | *12.000* | *12.000* |
| *Spese legali sostenute dall'Assicurato* | *15.000* | *10.000* |
| *Spese legali liquidate all'Assicurato* | *12.000* | *10.000* |

**OPERATIVITA' ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RETROATTIVA E *POSTUMA***

*la Garanzia **RETROATTIVA** opera dilatando a ritroso l'ambito temporale di insorgenza del sinistro per **contratti/certificati in vigore**, nelle modalità e con i limiti temporali, di materia e di massimale disciplinati dalle CGP in tema di insorgenza del sinistro. **Qualora il contratto sia emesso senza soluzione di continuità (=continuativamente) della copertura rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, si applica il contratto in vigore al momento in cui il sinistro è insorto.***



UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994

*La Garanzia **POSTUMA** attiene e ha per oggetto **l'estensione temporale del periodo di denuncia** nei 24 mesi successivi alla data di risoluzione del contratto per fatti insorti nel periodo di assicurazione/vigenza. **Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato.** Non opera pertanto sulla copertura prevista dalla Garanzia Retroattiva che ha per oggetto, diversamente dalla precedente, l'estensione temporale della **insorgenza del sinistro. Qualora il contratto sia emesso senza soluzione di continuità della copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza precedente.***

**4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all'articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.

AVVERTENZA: **per gli aspetti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l'esercizio del rischio assicurato e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.**

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio.**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all'articolo disciplinante la **VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE** delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza rilevante che determina la variazione del rischio l'aumento ovvero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili, ecc. assicurati.

**6. Premi**

***Periodicità di pagamento del premio.***

Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E' prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

***Mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.***

Il premio può essere corrisposto tramite:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico (quest'ultimo può essere escluso nel caso di Contratti di assicurazione venduti a distanza) ;
- contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750.

Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.

**7. Rivalse.**

**AVVERTENZA:** UCA ASSICURAZIONE rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato, come espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

**8. Diritto di recesso**

**AVVERTENZA**: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto che può essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall'impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti il **RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - PROROGA DEL CONTRATTO** delle condizioni di assicurazione. Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.

**Per contratti oggetto di vendita a distanza la cui modalità è espressamente indicata sul simplo di polizza, è prevista ed operante il cd. DIRITTO AL RIPENSAMENTO, in base al quale** l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo Raccomandata A.R. a UCA ASSICURAZIONE SPA – P.zza San Carlo, 161 - 10123 Torino, congiuntamente al certificato e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti UCA ASSICURAZIONE SPA, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera UCA ASSICURAZIONE SPA si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per ogni esborso e spesa effettuate.

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C.

**10. Legge applicabile al contratto**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

**11. Regime fiscale**

Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del 21,25%.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

La denuncia di sinistro deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza, del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

**AVVERTENZA:** per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli disciplinanti la **DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE.** Inoltre si precisa che UCA non prevede l'affidamento ad un'impresa terza della gestione dei sinistri.

### 13. Reclami

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

***UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami – P.zza San Carlo n° 161 10123 TORINO – Tel. 011.09.206.41 – Fax 011.562.15.63 oppure 19835740 – e-mail*** **reclami@ucaspa.com.**

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:

a) i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm);

c) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma., complete di:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo e notizia dell'esito dell'attività istruttoria al reclamante entro 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni aggiuntive o qualora richieda all'Impresa di Assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante.

È fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

### 14. Arbitrato

**AVVERTENZA:** In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE . E' possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

### 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi

Ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno u.s. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale.

Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato per legge intendano avvalersi di tale istituto, per quanto oggetto del presente contratto, come previsto all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - P.zza San Carlo n° 161 10123 TORINO – Fax 011.562.15.63 .**

**AVVERTENZA: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTROVERSIE CIVILI, ASSICURATIVE E COMMERCIALI**

Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno u.s. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria disciplinata, in ultimo, dal D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per

numerose tipologie di controversie. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

**D. INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE**

In attuazione dell'art. 22, co. 8, del D. Legge 18/10/2012 n°179 convertito con L. 221/2012 in osservanza al provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013 contenente la previsione di Modifiche al Reg. ISVAP n. 35 del 26/5/2010 che disciplina gli obblighi di informazione e la pubblicità dei prodotti assicurativi, relativamente ai Rapporti assicurativi via web disciplinati dal Titolo IV dedicato alla Informativa web al contraente, si comunica che entro 60 giorni dalla entrata in vigore del suddetto provvedimento IVASS (fissata per il 01/09/2013) e per quanto ivi contenuto, sarà **prevista nella home page del sito internet www.ucaspa.com un'area riservata** attraverso la quale ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa per la consultazione di quanto disciplinato dagli articoli 38 bis, ter e quater del Reg. IVASS 35/2010, previa richiesta delle credenziali di accesso all'area riservata che formano oggetto dell'apposita informativa che sarà pubblicata anch'essa sulla home page del sito istituzionale.

Con riferimento all'informativa di cui al Titolo IV – Reg. ISVAP 35/2010 che deve essere resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto, si conferma che **il presente Fascicolo Informativo fornisce ed assolve a tale obbligo precisando che nella home page del sito internet www.ucaspa.com è pubblicata una informativa finalizzata a consentire al Contraente la richiesta di credenziali di accesso alla specifica posizione assicurativa completa e personalizzata come previsto dal Reg. citato.**

## GLOSSARIO GIURIDICO

***Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:***

***ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA:*** *il preventivo di massima ed il contratto di conferimento incarico all'avvocato sono stati resi obbligatori dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1/2012), come convertito dalla L. n. 27/2012 (in S.O. n. 53, G.U. 24.03.2012, n. 71). Tale decreto, oltre ad abrogare le tariffe professionali, ha previsto ex art. 9 l'obbligo per il professionista di pattuire analiticamente con il cliente i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, di fornire al cliente tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili e di indicare al cliente gli estremi della propria polizza professionale, e la misura del compenso previamente resa nota al cliente con un "preventivo di massima", che deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*

***AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI****: Azioni attraverso le quali il Curatore fallimentare può ricostituire il patrimonio del soggetto dichiarato fallito al fine di soddisfare i diritti dei creditori.*

***ANNO ASSICURATIVO:*** *periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.*

***ARBITRATO:*** *istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.*

***ASSICURATO:*** *soggetto beneficiario dell'Assicurazione.*

***ASSUNZIONE:*** *il giorno in cui sorge e ha inizio il rapporto di lavoro documentato da data certa.*

***ATTORE = LEGITTIMATO ATTIVO:*** *posizione soggettiva di colui che, titolare della domanda giudiziale proposta, diviene titolare di altri poteri nell'ambito del processo ed è perciò legittimato a proporla.*

***AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI:*** *azioni previste espressamente dal Codice Civile.-* ***DIRITTO REALE:*** *diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.* ***USUCAPIONE****: modo d'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo previsto dalla legge.*

***CANONE DI LOCAZIONE*** *- prestazione dovuta dal conduttore come corrispettivo del godimento dell'immobile locato.*

***CONDUZIONE - LOCAZIONE :*** *contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (conduttore) una data cosa per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone.*

***CONSUMATORE:*** *persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.*

***CONTRAENTE:*** *il soggetto che stipula l'assicurazione.*

***DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE****, in vigore al momento di elaborazione della presente edizione: DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 , Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (in GU n.195 del 22-8-2012, entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012)*

***EVENTO:*** *conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.*

***FATTO:*** *qualunque comportamento originante l'evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.*

***FRANCHIGIA:*** *percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.*

***ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO:*** *fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.*

***IMPUTAZIONE COLPOSA:*** *per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).*

***IMPUTAZIONE DOLOSA:*** *per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).*

***INADEMPIMENTO:*** *mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente.*

***INFORMATORE:*** *Soggetto incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.*

***LAVORO SUBORDINATO*** *– Ex. Art. Art. 2094 c.c. - È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*

***LOSS OCCURRENCE*** *– espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno"; in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.*

***MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE:*** *istituto introdotto dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito* ***CONCILIAZIONE.*** Ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno u.s. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

***PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA:*** *sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e* ***pagamento del premio*** *da parte del Contraente (art.1901 C.C.).*

***PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA:*** *quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.*

***PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D'UFFICIO (C.T.U.)*** *in giudizio,* ***ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO, INFORMATORE*** *ricerca di prove a difesa* ***in sede penale - INTERPRETE*** *per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e* ***TRADUTTORE*** *per gli atti di causa.*

***PROPRIETARIO:*** *colui che ha il diritto di godere e disporre di un bene entro i limiti fissati dalla legge.*

***REATO:*** *comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue:* ***Delitto*** *sanzionato con la reclusione e/o la multa,* ***Contravvenzione*** *sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda*

***RESPONSABILITÀ CIVILE:*** *grava personalmente sugli Assicurati per fatto illecito ai sensi di legge, inclusa la responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. Si richiama il testo dell'art. 1917 cod. civ. per quanto attiene l'onere al pagamento delle spese legali: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore".*

***RISCHIO:*** *la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.*

***SANZIONE AMMINISTRATIVA:*** *provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere* ***Pecuniaria*** *- pagamento di una somma di danaro.* ***Accessoria*** *- di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc…*

***SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:*** *sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.*

***SOCIETA':*** *UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.*

***SPESE DI GIUSTIZIA PENALE*** *(Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.*

***SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI*** *contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.*

***SPESE ESENTI E CONTRIBUTO UNIFICATO : Le spese "esenti"*** *sono gli esborsi che l'avvocato corrisponde in nome e per conto dell'Assistito per svolgere l'attività di recupero: costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l'esecuzione... Si chiamano esenti perché l'art.15 DPR 633/1972 – ossia il DPR sull'IVA – stabilisce che non costituiscono base imponibile. La spesa esente più rilevante è il* ***"contributo unificato"****, una tassa sulle cause civili e amministrative, che si paga all'inizio del procedimento al momento in cui si deposita la causa in tribunale.*

***TERZO:*** *qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.*

***TRANSAZIONE:*** *accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.*

***TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE:*** *tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.*

***VERTENZA AMMINISTRATIVA:*** *ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato.*

***VERTENZA CONTRATTUALE:*** *controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.*

***VERTENZA EXTRACONTRATTUALE****: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.*

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie e dei contenuti nella presente Nota Informativa.**

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa**
Sottoscrive la Nota Informativa Precontrattuale della Compagnia l'A.D. Adelaide Gilardi



**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - 10123 TORINO
Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 – Num. R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/09/1994